



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0007259 P-6.17.1.7.5  
del 05/02/2014



0000788

Alla Città di  
SAN VITO DEI NORMANNI  
Settore affari generali  
(Brindisi)

e p.c.

Al Ministero dell'economia e  
delle finanze  
RGS - IGOP

AIPARAN  
ROMA

**Oggetto: chiarimenti su progressione economica orizzontale 2010 -  
applicazione l. n. 122 del 2010, art. 9.**

Si fa riferimento alla questione sottoposta a questo Dipartimento con nota del 25 febbraio 2013, prot. n. 2818, successivamente sollecitata, in ordine alla gestione di una procedura di progressione economica orizzontale.

Come noto, la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010, stabilisce che le progressioni di carriera del personale disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, adottata d'intesa con questo Dipartimento, è stato chiarito che l'espressione "*progressioni di carriera comunque denominate*", che ricorre nel predetto comma 21, è da intendersi riferita per il personale contrattualizzato anche ai passaggi all'interno delle aree/categorie. La norma deve essere poi coordinata con quanto prescritto dal comma 1 del menzionato art. 9 e letta alla luce dell'interpretazione fornita con la predetta circolare ministeriale. Il citato comma 1 stabilisce



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

delle misure di contenimento del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti che non può superare quello ordinariamente spettante per il 2010. In proposito, sempre nella circolare n. 12 è stato specificato che "sono da considerare di competenza del 2010 gli effetti economici delle progressioni all'interno delle aree derivanti da accordi sindacali definiti nel corso del 2010, certificati dai competenti organi di controllo interno entro il 31 dicembre del medesimo anno e che, in attuazione del dettato contrattuale abbiano decorrenza dal 2010."

Alla luce del quadro delineato sembra che la situazione prospettata da codesto Ente non consenta il riconoscimento del differenziale economico per tutta la durata del blocco che, si rammenta, è stato prorogato a tutto il 2014 per effetto del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.

Peraltro, d'intesa con l'Ufficio relazioni sindacali, si segnala che, anche sulla scorta dell'orientamento del Dipartimento della funzione pubblica maturato in sede di esame dei contratti integrativi, risulta non conforme la soluzione prospettata da codesto Ente di retrodatare la decorrenza delle progressioni al 1° gennaio 2010 per procedure avviate e svolte nel corso dell'anno 2012, essendo necessario che l'approvazione della graduatoria si verifichi almeno nello stesso anno in cui viene fissata la decorrenza della progressione.

Inoltre, alla luce dei principi di trasparenza e correttezza dei comportamenti del datore di lavoro pubblico, è condizione necessaria che i criteri per la realizzazione delle progressioni siano preventivamente stabiliti e conosciuti dal personale che partecipa alla procedura, in modo da consentire ai dipendenti l'adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione (in tal senso si veda anche ARAN, pareri RAL 275 e 399-5F4).

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Nardone

SP/LM

Tdca